

STUDIO LEGALE CILEA
Avv. Rosa Cilea
CLIRS070R69H224X
Viale G. Amendola n.37
89125 – Reggio Calabria
Tel. 333/2056972 – Fax 0965/332682

TRIBUNALE DI COMO

SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART. 414 C. P. C

Per: FALDUTO Maria (C.F. FLDMRA83L44H224J) nata a Reggio Calabria) il 4.7.1983 ed ivi residente in Via Ciccarello N. 113 - rappresentata e difesa nel presente procedimento dall' Avv. Rosa Cilea (CLIRS070R69H224X) ed elettivamente domiciliata presso lo Studio Legale Avv. Latino Marco Angelo (C.F. LTNNLM67S15D286V) e Di Trani Vincenzo (C.F. DTRVCN72L11F205Q) sito in sito in Milano - Via Tiraboschi n. 18.

Si chiede che le comunicazioni relative al presente procedimento vengano inviate al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata :

rosa.cilea@avvocatirc.legalmail.it
angelomarco.latino@monza.pecavvocati.it
vincenzo.ditrani@milano.pecavvocati.it

RICORRENTE

CONTRO

MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA – UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA - rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Distrettuale di Stato di Milano con domicilio eletto in Via Freguglia n.1- Milano, 20100.

MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA – AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI COMO - rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Distrettuale di Stato di Milano con domicilio eletto in Via Freguglia n.1- Milano, 20100.

RESISTENTE

AVVERSO E PER

L' accertamento, il riconoscimento e la declaratoria del diritto della ricorrente in qualità di docente abilitata all' insegnamento di scuola infanzia e primaria per aver conseguito il Diploma Magistrale entro l'a.s. 2001/2002 e, segnatamente nell' a.s. 2000/2001 presso l' Istituto Magistrale Statale << T. GULLI' >> in Reggio Calabria e già inserita nella II° fascia delle graduatorie di circolo e/o d' istituto riservate al personale docente abilitato all' insegnamento di scuola dell' infanzia e primaria della provincia di Reggio Calabria per il triennio 2014/2017, all' inserimento nelle Graduatorie Ad Esaurimento di pari oggetto della provincia di Como per il triennio 2014/2017.

Prevvia disapplicazione, ove occorra del D.M. 235 del 1 aprile 2014 avente ad oggetto la procedura di permanenza/aggiornamento/trasferimento del personale docente nel triennio 2014/2017 nella parte in cui non prevede l' inserimento pleno iure di tali candidati nella I° - II ° e III° fascia delle GAE medesime. Prevvia disapplicazione, ove occorra, del D.M. 353 del 22 maggio 2014, annesso al sopra citato D.M. N. 235 del 1

aprile 2014, che regola la formazione delle graduatorie d' istituto per il triennio 2014/2017 e che all' art. 2 punto b) n.7 legittima all' inserimento nella II fascia delle graduatorie di circolo e/o d' istituto coloro in possesso del *« diploma di maturità magistrale »» diploma triennale di scuola magistrale ovvero titoli sperimentali ad esso equiparati e conseguiti entro l' anno scolastico 2001/2002. Il titolo conseguito nei corsi sperimentali dell' Istituto Magistrale è valido purchè corrisponda al « Diploma di Maturità Magistrale »», secondo l' indicazione contenuta nel decreto ministeriale istitutivo dei corsi medesimi »».*

ESPOSIZIONE DEI FATTI

L' odierna ricorrente, in qualità di docente abilitata all' insegnamento della scuola dell' infanzia e primaria per aver conseguito il Diploma Magistrale entro l'anno scolastico 2001/2002 (segnata nell' a.s. 2000/2001 presso l' Istituto Magistrale Statale « T. GULLI » in Reggio Calabria) e così inserita a pieno titolo nella II° fascia delle graduatorie di circolo e/o d' istituto della provincia di Reggio Calabria per il triennio 2014/2017 ha pieno titolo all' inserimento nella III fascia delle Graduatorie Ad Esaurimento (di seguito GAE) del personale docente di scuola infanzia/primaria di Como per cui ha formulato espressa richiesta (Doc. All.) al fine di poter partecipare alle varie procedure di reclutamento finalizzate all' assunzione a tempo indeterminato del personale docente di scuola dell' infanzia e primaria nel triennio di riferimento 2014/2017.

La presente domanda giudiziale si fonda sull' intervenuta declaratoria del valore abilitante del *« diploma di maturità magistrale »»* conseguito in data antecedente all' a.s. 2001/2002 come da specifica previsione normativa e giurisprudenziale del Consiglio di Stato che si è definitivamente espresso con parere numero 03813/13 e data 11.9.2013. (Numero affare 04929/2012) e successiva SENTENZA R.G. N.1973/2015.

Con il sunnominato parere i Giudici Amministrativi hanno dichiarato illegittimo il D.M. N. 62 del 2011 nella parte in cui non parifica ai docenti abilitati coloro che abbiano conseguito entro l'a.s. 2001/2002 l' abilitazione magistrale, inserendoli nella III fascia della graduatoria di istituto e non nella II° fascia riservata ai docenti abilitati. Tale disposizione, afferma il collegio è *« affetta da evidente eccesso di potere, in quanto contrastante con tutte le disposizioni di legge e di rango secondario che sanciscono la natura abilitante del titolo conseguito negli istituti magistrali a seguito di regolare corso di studio »»*. In altri termini, prima dell' istituzione della Laurea in Scienze della Formazione, il titolo di studio attribuito dagli istituti magistrali al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale (per la scuola dell' infanzia) o al termine dei corsi quadriennali o quinquennali sperimentali dell' istituto magistrale (per la scuola primaria) devono considerarsi abilitanti, secondo l' art. 53 del Regio Decreto 6 maggio 1923 n. 1054, in combinato disposto con l' art. 197 del D. L. 16 aprile 1994 N. 297.

A medesime conclusioni è pervenuta la Commissione Europea che, in data 31 gennaio 2014, si è pronunciata sulla petizione avanzata da un docente italiano in merito alla conformità della Direttiva 2005/36 e della validità, ai fini dell' insegnamento, del diploma di maturità magistrale. La Commissione, esaminato il caso dell' interpellante, la cui richiesta era finalizzata a vedersi riconoscere il titolo di diploma magistrale per poter insegnare negli stati Europei , nel caso specifico Gran Bretagna, ha interpellato l' autorità italiana in materia. Il MIUR ha così chiarito che il diploma magistrale costituisce qualifica piena all' insegnamento (*« fully qualied to teach in Italy »»*) mentre il concorso a cattedra rappresenta soltanto una procedura di reclutamento nella scuola statale (*« the competition is just a recruitmente procedury necessary to obtain a permanent position in a state school »»*).

A seguito di detta pronuncia della Commissione è stata riconosciuta la piena conformità del titolo del diploma magistrale ai fini dell' insegnamento nel proprio paese. L' atto ufficiale è stato trasmesso al Parlamento Europeo con le seguenti conclusioni : *« I possessori di diploma di maturità magistrale sono pienamente abilitati ad insegnare in tutta Europa »*.

Si è così definitivamente statuito sul valore abilitante riconosciuto al titolo del Diploma Magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 attribuendone ai possessori pieno titolo all' insegnamento nella scuola dell' infanzia e primaria ai fini della definitiva assunzione.

Da tale accertata valenza *« abilitante »* di detto Diploma Magistrale deve, evidentemente, scaturire, la totale equiparazione, in relazione agli altri soggetti abilitati, di ogni conseguenza di legge. Ci si riferisce, evidentemente, alle medesime opportunità di lavoro e di carriera, che devono essere egualmente riconosciute a tutti i candidati parimenti abilitati all' insegnamento e così titolati all' inserimento nelle suddette GAE.

Diversamente il rivendicato principio di uguaglianza e di parità di trattamento tra soggetti muniti di titolo abilitante, così come suffragato dalla Commissione, risulta manifestamente disatteso.

Per come si passa di seguito ad esporre: Con D.M. 235 del 1 aprile 2014 e D.M. N. 353 del 22 maggio 2014 il MIUR ha regolamentato la formazione delle graduatorie ad esaurimento e delle graduatorie di circolo e/o d' istituto per il personale docente per il triennio 2014/2017 .

Secondo tali previsioni ministeriali i candidati che dispongono di tale titolo di diploma magistrale vengono inseriti nella II° fascia delle graduatorie di circolo e d' istituto del personale docente e non anche nelle graduatorie ad esaurimento di prioritaria utilizzazione, ai fini del reclutamento, da parte dei vari Uffici (Ambiti Territoriali) degli ex Provveditorati agli Studi del Territorio Nazionale.

In particolare il D.M. N. 235 del 1 aprile, avente ad oggetto la formazione delle GAE del personale docente abilitato per il triennio 2014/2017, ne preclude la partecipazione agli aspiranti così abilitati mediante conseguimento del suddetto diploma magistrale.

Tali ultimi candidati, diversamente, ai sensi dell' art. 2 del D.M. 353 del 22 maggio 2014 che annesso al sopra citato D.M. N. 235 del 1 aprile 2014 regola la formazione delle graduatorie d' istituto per il triennio 2014/2017, vengono inseriti nella II fascia delle graduatorie di circolo e/o d' istituto, riservate a coloro che dispongano del : *« diploma di maturità magistrale » diploma triennale di scuola magistrale ovvero titoli sperimentali ad esso equiparati e conseguiti entro l' anno scolastico 2001/2002. Il titolo conseguito nei corsi sperimentali dell' Istituto Magistrale è valido purchè corrisponda al « Diploma di Maturità Magistrale », secondo l' indicazione contenuta nel decreto ministeriale istitutivo dei corsi medesimi »*.

Configurandosi, evidentemente, tra personale docente egualmente abilitato, manifesta disparità di trattamento, in quanto non ammettendo nelle graduatorie ad esaurimento il personale già iscritto nella III° fascia delle graduatorie di circolo e/o d' istituto e - successivamente nella II° fascia delle medesime graduatorie di circolo e/o d' istituto, si condanna detto personale ad uno stato di precariato permanente. Anche in considerazione che i docenti così titolati, così come nel caso che ci occupa, come meglio di seguito si dirà, sono destinatari di reiterati contratti a tempo determinato con il MIUR , svolgendo, pressoché senza soluzione di continuità la funzione didattica per cui hanno maturato specifica professionalità e preparazione.

Ciò nonostante a suddetti docenti viene riservato dal MIUR un trattamento peggiore ed impari in quanto, la decretata collocazione nella II° fascia delle graduatorie di circolo e/o d' istituto non ne consente la concreta realizzazione al diritto al lavoro ed a una stabile occupazione, in considerazione che, in virtù di specifiche disposizioni legislative di cui, in primis la L. 296/2006 ed in secundis la L. 107/2015, solo ai candidati inseriti nelle GAE è ammessa la partecipazione alle operazioni di reclutamento finalizzate all' assunzione nei ruoli del MIUR.

Dunque l'odierna ricorrente, già inserita nella II° fascia delle graduatorie di circolo e/o d'istituto riservate al personale docente abilitato all'insegnamento di scuola infanzia/primaria della provincia di Reggio Calabria per il triennio 2014/2017, rivendica, il diritto all'inserimento nella medesima III° fascia delle GAE del personale docente di scuola infanzia/primaria della provincia di Como per il triennio 2014/2017 al fine di poter fruire delle UGUALI OPPORTUNITA' LAVORATIVE del personale docente abilitato ivi inserito.

Tale richiesta, si ribadisce, trova conforto normativo nelle disposizioni legislative istitutive delle c.d. « graduatorie ad esaurimento » che, per i soggetti ritualmente titolati, così come l'odierna istante – per come meglio di seguito si dirà – si pone « *quale criterio per determinare l'ordine progressivo dei docenti, anche in conseguenza di aggiornamenti ed inserimenti in elenco, quello del punteggio posseduto dagli stessi e, quindi quello del merito* ». Obbligandosi il MIUR, a consentire a detti docenti così abilitati, in relazione al successivo aggiornamento, previa riapertura delle GAE, l'inserimento a pieno titolo nella III° fascia di tali graduatorie ad esaurimento con il punteggio di titolarità. In ossequio al principio di meritocrazia e di uguaglianza con gli altri candidati abilitati ivi inseriti. Si ribadisce, difatti, che l'iscrizione in GAE integra condizione essenziale per poter concorrere, con i titoli di servizio e di preferenza, alla stabilizzazione del personale docente.

Diversamente il MIUR, in manifesta violazione della normativa di riferimento, per come si passerà di seguito ad esplicitare, ha confermato la collocazione dell'odierna ricorrente nella II° fascia delle graduatorie di circolo e/o d'istituto che, sebbene riservata al personale docente abilitato all'insegnamento, ne impone una impari e deteriore collocazione rispetto agli altri docenti iscritti nelle suddette GAE. Con manifesta iniquità delle decretazioni ministeriali di cui al D.M. N. 235 del 1 aprile 2014 e del D.M.353 del 22 maggio 2014 nella parte in cui non prevedono la rivendicata inclusione.

Si propone, pertanto, a salvaguardia dei diritti lesi e violati della nominata docente FALDUTO Maria, il presente giudizio del quale SI CHIEDE l'integrale accoglimento. Per le seguenti

RAGIONI DI DIRITTO

- 1) SULLA GIURISDIZIONE E SULLA COMPETENZA PER MATERIA E TERRITORIO DEL TRIBUNALE DI COMO ADITO:** Occorre *in primis* evidenziare che il Tribunale di Como è competente a conoscere della presente vicenda di causa sia per materia che per territorio ai sensi dell'art. 18 c.p.c. In merito al riparto di giurisdizione è intervenuta la Suprema Corte di Cassazione con Ordinanza N. 3399/08 che, con specifico riferimento all'ipotesi sostanzialmente analoga delle graduatorie permanenti del personale ATA della scuola, ha chiarito che appartengono alla giurisdizione ordinaria le controversie inerenti la formazione e l'utilizzazione delle rispettive graduatorie (Cass. Sez. Unite N. 1989/2004). Con tale pronuncia la suprema Corte ha statuito che: « *la giurisdizione amministrativa sulle controversie inerenti a procedure concorsuali per l'assunzione, contemplata dal D. Lgs. 165/2001, art. 63 comma 4, è limitata a quelle procedure che iniziano con l'emanazione di un bando e sono caratterizzate dalla valutazione comparativa dei candidati e dalla compilazione finale di una graduatoria, la cui approvazione, individuando i « vincitori », rappresenta l'atto terminale del procedimento, cossichè non vi resta compresa la fattispecie dell'inserimento in apposita graduatoria di tutti coloro che siano in possesso di determinati requisiti (anche derivanti dalla partecipazione a concorsi) e che è preordinata al conferimento dei posti di lavoro che si renderanno disponibili* ». Ciò perché, l'assenza di un bando,

di una procedura di valutazione, e soprattutto approvazione, colloca l'ipotesi fuori dalla fattispecie concorsuale e comporta che sia il giudice ordinario a tutelare la pretesa all'inserimento ed alla collocazione in graduatoria, pretesa che ha ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione nella graduatoria utile per l'eventuale assunzione. Tale orientamento giurisprudenziale è stato recepito da recentissime pronunce del Tar Calabria (TAR Calabria – Sezione di Reggio Calabria N. 1062 – 1063 – 1068 del 2009 e N. 257 del 2010). Peraltro, tale principio è stato già enucleato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass. S.U. N. 103/2003 e 11404/2004) con specifico riferimento all'ipotesi delle graduatorie del personale ATA (amministrativo, tecnico, ausiliario) della scuola, chiarendo che appartengono alla giurisdizione ordinaria le controversie concernenti la formulazione e l'utilizzazione delle graduatorie (Cass. S.U. N. 1989/2004).

La presente istanza, difatti, tende ad ottenere la rimozione (rectius : ai fini giudiziari la disapplicazione) del provvedimento con cui il MIUR - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA – AMBITO TERRITORIALE DI COMO non ha disposto l'inclusione della ricorrente nella III fascia delle graduatorie «< ad esaurimento >>, di cui al D. M. N. 235 del 1 aprile 2014, periodicamente aggiornate, dalle quali l'Amministrazione Scolastica attinge per assumere il personale docente.

La giurisprudenza di legittimità negli ultimi anni ha ripetutamente affermato che appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia promossa per l'accertamento del diritto dei docenti già iscritti in determinate graduatorie al riconoscimento della posizione e del punteggio, venendo in questione atti che rientrano tra le determinazioni assunte con le capacità ed i poteri del datore di lavoro privato (art. 5 comma secondo, del D. legislativo N. 165 del 2001) a fronte dei quali sono configurabili solo diritti soggettivi, ed avendo la pretesa ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione.

Tale giurisprudenza (Cass. SU N. 17466/2009 – Cass. SU N. 22805 del 2010 – di recente anche Cass. N. 3032 del 2011) sembra differenziare l'ipotesi della formazione della graduatoria rispetto all'ipotesi della gestione della stessa, secondo criteri predeterminati nell'attribuzione dei titoli e dei punteggi, ritenendo con chiarezza solo in quest 'ultima ipotesi la giurisdizione del GO, stante la carenza di profili di discrezionalità nella «< concorsualità >> (cioè nell'apprezzamento della comparazione dei candidati ai fini del posizionamento in graduatoria) e la ricorrenza di diritti soggettivi nella posizione dei concorrenti.

Così interpretando «< restrittivamente>> il riferimento alle procedure concorsuali per l'assunzione nella P.A. che si legge nel 4° comma dell'art. 63 TUPI , l'inserimento e l'esclusione da graduatorie che siano disciplinate da rigidi parametri e applicazione di norme che non lascino margini di apprezzamento, nell'investire il portatore di tali posizioni di veri e propri diritti soggettivi, attribuiscono alla giurisdizione del Giudice Ordinario la cognizione di eventuali controversie.

Nella specie è in discussione l'applicazione del bando e della norma di cui lo stesso è applicazione, che prevede l'ipotesi di esclusione dalla graduatoria o di non inserimento nella stessa per candidati che hanno già conseguito l'abilitazione e che trovano in dette graduatorie già inseriti, anche se in posizione deteriore: in forza delle considerazioni che precedono, deve affermarsi la giurisdizione di codesto Giudice Ordinario adito. A conferma di tale assunto si allega al presente ricorso la recentissima Sentenza N. 137/2016 emessa dal Tribunale di Como in funzione di Giudice del Lavoro a definizione del procedimento R.G. N. 26/2016 di analogo oggetto laddove si legge: «< Preliminarmente, va affermata la giurisdizione del Giudice Ordinario. Al riguardo le Sezioni Unite (Cass. S.U 23 luglio 2014 n.

16756; 9 agosto 2010 n. 18479; 28 luglio 2009 n. 17466; 13 febbraio 2008 n. 3399) hanno avuto modo di precisare che sussiste la giurisdizione del giudice ordinario nelle controversie promosse per l' accertamento del diritto al collocamento nella graduatoria permanente della scuola, avendo esse ad oggetto la legittimità delle determinazioni assunte con i poteri e le capacità del datore di lavoro privato (segnatamente la conformità alla legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l' assunzione) di fronte ai quali sono configurabili diritti soggettivi >>. (DOC. ALL.)

Il Tribunale di Como è altresì competente per territorio in applicazione dell' art. 18 c. p. c. atteso che, atteso che la ricorrente, in qualità di docente di scuola infanzia e primaria, non ha mai svolto attività lavorativa alle dipendenze del MIUR ma ha richiesto l' inserimento nelle Graduatorie Ad Esaurimento di pari ad oggetto della provincia di Como (Doc. All.) per il medesimo triennio 2014/2017 (Doc. All.);

2) SULLA FONDATEZZA DELLA PRESENTE DOMANDA GIUDIZIALE. SUL DIRITTO DELLA RICORRENTE, IN QUALITÀ DI DOCENTE ABILITATA ALL' INSEGNAMENTO DELLA SCUOLA DELL' INFANZIA E PRIMARIA PER AVER CONSEGUITO IL DIPLOMA MAGISTRALE ENTRO L'A.S. 2001/2002 E COSÌ INSERITA NELLA II FASCIA DELLE GRADUATORIE DI CIRCOLO E/O D' ISTITUTO DEL PERSONALE DOCENTE ABILITATO ALL' INSEGNAMENTO DI SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA DELLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA PER IL TRIENNIO 2014/2017, ALL' INSERIMENTO A PIENO TITOLO NELLE GRADUATORIE AD ESAURIMENTO DEL PERSONALE ABILITATO ALL' INSEGNAMENTO DELLA SCUOLA DELL' INFANZIA E PRIMARIA DELLA PROVINCIA DI COMO PER IL MEDESIMO TRIENNIO 2014/2017:

La presente domanda giudiziale è volta ad ottenere l' inserimento a pieno titolo della ricorrente, già collocata nella II° fascia delle graduatorie di circolo e/o d' istituto del personale docente di scuola infanzia/primaria della provincia di Reggio Calabria per il triennio 2014/2017, nella III° fascia delle graduatorie ad esaurimento del personale docente di scuola infanzia/primaria nella provincia di Como per il triennio 2014/2017. Tale richiesta verte sul rivendicato diritto dei docenti della scuola primaria ed infanzia che abbiano conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 il diploma di scuola o istituto magistrale, considerato a tutti gli effetti titolo abilitante ex lege, all' inserimento nelle graduatorie ad esaurimento e non nelle graduatorie di circolo.

In primis bisogna soffermarsi sul valore abilitante di tale titolo così come acclarato da moltissimi altri disposti normativi. Ci si riferisce, segnatamente, al decreto legislativo N. 297 del 18 aprile 1994, il Regio Decreto 6 marzo N.1054, la legge 18 marzo 1968 n.444 e la legge n. 239 del 30.7.1991. Trattasi, evidentemente, non di fonti secondarie del diritto ma di leggi primarie dello Stato emanate ed approvate dal Parlamento tutte concordi nel ritenere che detto diploma magistrale debba ritenersi a tutti gli effetti abilitante.

Con il già nominato parere N. 03813/13 il Consiglio di Stato ha riconosciuto, in via definitiva, il valore abilitante del Diploma Magistrale ed il diritto di coloro che l' avessero conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 ad inserirsi nelle graduatorie di circolo e/o d' istituto di II fascia.

Questa importante pronuncia si aggiunge ad altro rilevante parere espresso dalla Commissione Parlamentare Europea che, in data 31 gennaio 2014, si è pronunciata sulla petizione avanzata da un docente italiano in merito alla conformità della Direttiva 2005/36 del diploma di maturità magistrale, e ha dichiarato la piena abilitazione e qualificazione del personale scolastico in possesso di diploma magistrale.

Dello stesso avviso si sono dimostrati i magistrati del TAR Piemonte che, con recente sentenza hanno ribadito che «*La previsione di una preferenza, nella forma dell' automatica anteposizione in graduatoria, per i candidati laureati ovvero in possesso dell' abilitazione all' insegnamento nella scuola dell' infanzia*

conseguita mediante concorso, risulta immediatamente lesiva e finisce , di fatto, per estromettere dagli incarichi d' insegnamento soggetti quali le odierne ricorrenti, che hanno conseguito il diploma magistrale abilitante ed hanno iniziato l' attività di insegnamento in un periodo nel quale non era richiesto altro titolo per l' accesso alle selezioni »».

Bisogna dunque esaminare se, sulla scorta del sussistere del medesimo titolo abilitativo, solo alcuni candidati, con esclusione di altri, possano essere inseriti pieno iure nelle graduatorie ad esaurimento finalizzate, per l' appunto, alla definitiva assunzione del personale docente.

Non va infatti dimenticato che l' obiettivo principale del ricorso da cui è scaturito il parere del Consiglio di Stato era quello di censurare i decreti mediante cui era stata disciplinata la riapertura e il riaggiornamento delle Graduatorie Permanenti ad Esaurimento nel punto in cui prevedevano l' impossibilità per i docenti precari di III fascia di potervi accedere. Atteso che, per espressa previsione normativa, detto titolo magistrale deve ritenersi abilitante.

Per tali ragioni, come meglio di seguito si dirà, deve escludersi, che i soggetti titolati mediante Diploma Magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 possano legittimamente considerarsi inseriti nella II fascia di circolo e/o d' istituto che rappresenta una fascia subordinata alla III fascia delle GAE, per cui hanno reale titolo giuridico, in relazione alle possibilità di assunzione e di carriera.

Né pare condivisibile la giustificazione con la quale il Consiglio di Stato disconosce ai Diplomatici Magistrali il diritto di accedere alle Graduatorie Permanenti ad Esaurimento e che si fonda sulla presunta tardività dell' impugnazione di cui all' art. 1 d.l. 7 aprile 2004 n. 94. Secondo i giudici amministrativi, difatti, il diritto di quanti abbiano conseguito l' abilitazione magistrale entro l'anno 2001/2002 può derivare esclusivamente dal fatto che gli stessi soggetti non erano inseriti, sulla scorta del sopra citato d.l. 7 aprile 2004 n. 94, nelle graduatorie permanenti e non si trovano in una delle situazioni transitorie ai fini del conseguimento del titolo abilitante che la legge stessa prende in considerazione per l' aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento. Pertanto, se si ritiene illegittima la loro mancata iscrizione nelle suddette graduatorie permanenti che vengono a formare le graduatorie ad esaurimento, il ricorso è tardivo ; se invece si vuole che l' acquisizione, medio tempore e successiva all' entrata in vigore della legge N. 296 del 2006, da parte di soggetti in possesso di abilitazione magistrale degli altri requisiti idonei a consentirne l' inserimento nelle graduatorie ad esaurimento debba consentirne l' apertura di queste ultime graduatorie, la questione è infondata visto che la legge non consente l' aggiornamento se non in ipotesi tassativamente specificate.

Tale argomentazione non convince. Difatti se da un lato è indubbio che la chiusura di tali graduatorie sia stata predisposta dalla l. 296/2006 dall' altro è altrettanto incontestabile che l' impugnazione di atti normativi aventi valenza di legge non è sottoposta ad alcun termine decadenziale.

Sul punto va subito precisato che il Consiglio di Stato ha ribadito che ***« l' argomento addotto dai ricorrenti appare a prima lettura convincente, né sembrano fondate le controdeduzioni dell' Amministrazione volte ad escludere che l' abilitazione magistrale, a suo tempo conseguita, possa dar diritto all' inserimento nelle graduatorie ad esaurimento »»*** rigettando però il ricorso per una presunta tardività dell' impugnazione.

Accertato quindi che per il Consiglio di Stato l' esclusione dei Diplomatici magistrali dalle GAE appare illegittima si ribadisce, altresì, che non pare sussistere la rilevata tardività dell' impugnazione, motivo per il quale la predetta richiesta è stata rigettata.

In realtà va precisato che le leggi non soggette a decadenza dei termini di impugnazione, e – nel caso di specie – i succitati DECRETI n. 235 del 1 aprile 2014 e 353 del 22 maggio 2014 sono stati impugnati per tempo.

Peraltro con successiva sentenza N. 1973/15 il medesimo Consiglio di Stato si è pronunciato in senso favorevole all' inserimento nelle GAE dei diplomati magistrali entro l'a.s. 2001/2002. Così argomentando: **« I DIPLOMATI MAGISTRALI CON IL TITOLO CONSEGUITO ENTRO L' ANNO 2001/2002, AL MOMENTO DELLA TRASFORMAZIONE DELLE GRADUATORIE DA PERMANENTI AD ESAURIMENTO, FOSSERO GIA' IN POSSESSO DEL TITOLO ABILITANTE »** E – CONVIENE CON QUANTO IMMEDIAMENTE RILEVABILE DAL PREGRESSO PARERE DEL MEDESIMO CONSIGLIO DI STATO (parere numero 03813/13 e data 11.9.2013 - Numero affare 04929/2012 - con cui si è accertato della natura abilitante di detti diplomi ai fini dell' inserimento nella II fascia delle graduatorie di circolo e/o d' istituto) SECONDO CUI: **« IL FATTO CHE TALE ABILITAZIONE SIA STATA RICONOSCIUTA SOLTANTO NEL 2014, A SEGUITO DELLA PRONUNCIA DEL CONSIGLIO DI STATO, NON PUO' IMPEDIRE CHE TALE RICONOSCIMENTO ABBA EFFETTI AI FINI DELL' INSERIMENTO NELLE CITATE GRADUATORIE RISERVATE AI DOCENTI ABILITATI IN QUANTO TALI »**. In tal senso, dunque, la sentenza riconosce che: **« I CRITERI FISSATI DAL DECRETO MINISTERIALE N.235/14 NELLA PARTE IN CUI HANNO PRECLUSO AI DOCENTI MUNITI DEL DIPLOMA MAGISTRALE CONSEGUITO ENTRO L' ANNO SCOLASTICO 2001/2002, L' INSERIMENTO NELLE GRADUATORIE PROVINCIALI PERMANENTI ORA AD ESAURIMENTO SONO ILLEGITTIMI E VANNO ANNULLATI »** E DICHIARA CHE, SENZA DUBBIO, IL PERSONALE SCOLASTICO COSI' TITOLATO, **« VANNO INSERITI NELLA TERZA FASCIA DELLE CITATE GRADUATORIE PERMANENTI, ORA AD ESAURIMENTO »**. A parere di questa difesa l' intervenuta declaratoria della nullità/annullabilità di detti decreti legittima parte istante a rivendicare – nei confronti del MIUR – l' inserimento a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento di Reggio Calabria quale soggetto a ciò abilitato.

In tal senso non possono considerarsi legittime le sopra indicate decretazioni ministeriali nella parte in cui non parificano ai docenti abilitati coloro che abbiano conseguito entro l' anno 2001/2002 la c.d. **« abilitazione magistrale »** , limitandone l' inserimento nella deteriore collocazione nella II° fascia delle graduatorie di circolo e non nelle GAE.

La disposizione è affetta da evidente eccesso di potere in quanto contrastante con tutte le disposizioni di legge e di rango secondario che sanciscono la natura abilitante del titolo conseguito negli istituti magistrali a seguito di regolare corso di studio. Per come già sopra evidenziato, prima della istituzione della laurea in Scienze della Formazione, il titolo di studio attribuito dagli istituti magistrali al termine di corsi triennali e quadriennali sperimentali di scuola magistrale (per la scuola infanzia) e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell' istituto magistrale (per la scuola primaria) dovevano considerarsi abilitanti, secondo l' art. 53 R. D. 6 maggio 1923 n. n.1054 in combinato disposto con l' art. 197 del d.l. 16 aprile 1994 n.297.

Ciò è sancito inoltre dal D.M. 10 marzo 1997, dall' art. 15 co 7 del DPR 23 luglio 1998 n.323 e infine, recentemente, ai fini dell' ammissione del concorso a cattedre, dal DDG n. 82 del 24 settembre 2012 .

Peraltro, anche in osservanza dell' ordinario principio gerarchico del valore delle fonti normative sembra doversi escludere che, mediante un atto di formazione secondaria possano introdursi deroghe alla disciplina legislativa in ordine alla formazione delle graduatorie del personale docente abilitato. Pertanto il disposto di cui al D.M. N. 235 del 1 aprile 2014 e D.M. N. 353 del 22 maggio 2014 non può che ritenersi illegittimo in relazione alla qualificata natura subordinata dello stesso rispetto alla legge in quanto tendente a non ricomprendere il personale

docente che abbia conseguito uno specifico titolo abilitativo avente valore di legge ma non in precedenza valutato. Titolo che il docente, in occasione dell'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il triennio 2014/2017, potrà far valere al fine di essere inserito nella III fascia delle GAE medesime con il punteggio di titolarità e dunque, con il c.d. « inserimento a pettine », in conformità del criterio di meritocrazia sotteso alla formazione delle graduatorie medesime.

Difatti, la legge 3 maggio 1999 n. 124 di istituzione delle graduatorie permanenti poi trasformate in graduatorie ad esaurimento, ha rinnovato il sistema di reclutamento degli insegnanti della scuola pubblica applicando con fedeltà i parametri di cui all'art. 97 della Costituzione.

Più precisamente, l'art. 1 della citata L 124/1999, in ossequio al precetto costituzionale ora ricordato, ha introdotto nel nostro ordinamento il principio in forza del quale **la collocazione nelle graduatorie ad esaurimento per l'insegnamento deve avvenire esclusivamente in base ad un criterio meritocratico, che tenga conto dei titoli e del punteggio conseguito da ciascun iscritto.**

Sulla scorta di tale fondamentale principio costituzionale e legislativo i soggetti parimenti abilitati devono concorrere al reclutamento con le medesime condizioni di fatto e di diritto. A tale garanzia di diritto risponde la collocazione dei candidati abilitati mediante diploma magistrale nelle GAE così come avviene per gli altri soggetti abilitati.

Pertanto, se confermato, il modus operandi del MIUR così orientato a penalizzare la ricorrente costringendola ad una collocazione deteriore nelle graduatorie di cui trattasi, si pone in manifesto contrasto con gli ARTT 3,4,35 e 97 della Carta Costituzionale e del sancito principio di eguaglianza sostanziale che richiede una adeguata considerazione degli interessi dei diversi concorrenti aspiranti all'accesso al mondo della formazione e del lavoro dei candidati idonei;

Dalle statuizioni dei suddetti Decreti Ministeriali, se così considerati in maniera « prevalente » alla legge deriva una lesione diretta dell' uguale considerazione e trattamento riservato a soggetti con analogo "status" professionale e giuridico. Il principio di eguaglianza, infatti, deve essere inteso nel senso che a parità di situazione deve corrispondere parità di trattamento, sicché trattamenti differenziati devono essere riservati a situazioni oggettivamente diverse.

A tal riguardo si colloca l'obbligo dell'Amministrazione convenuta, che con il provvedimento impugnato ha, di fatto, attuato una illegittima difformità nella determinazione dei criteri minimi per consentire la collocazione all'interno della medesima fascia delle graduatorie ad esaurimento in oggetto con il punteggio effettivamente spettante ed ha omesso di promuovere le condizioni che rendano effettivo e paritetico il diritto al lavoro ed alla formazione della ricorrente nel corso della corrente procedura di reclutamento.

Non vi è chi non veda, difatti, come dalla peggiorativa collocazione nelle graduatorie di cui trattasi derivi per la nominata docente una riduzione delle opportunità lavorative ed una diminuzione delle chances di carriera con la vanificazione del conseguenziale diritto a conseguire i connessi effetti giuridici ed economici.

- 3) SULLA FONDATEZZA DELLA DOMANDA GIUDIZIALE: SULLA SUSSISTENZA DEL DIRITTO AZIONATO. SULLA FORMAZIONE E CHIUSURA DELLE GRADUATORIE AD ESAURIMENTO (GAE).** La presente domanda giudiziale volta ad ottenere il riconoscimento del diritto di parte ricorrente, in qualità di abilitata magistrale e già collocata nella II° fascia delle graduatorie di circolo e/o d' istituto del personale docente di scuola primaria della provincia di Reggio Calabria per il triennio 2014/2017, a partecipare **a pieno titolo**, previo inserimento nella III° fascia delle graduatorie ad esaurimento del personale docente di scuola primaria

della provincia di Como per il medesimo triennio 2014/2017, a tutte le procedure di reclutamento riservate a tali candidati, è da ritenersi fondata. Non confligge con tale pretesa il divieto di nuovi inserimenti di cui all' art. 1 comma 605 della L. 296/2006 e dei regolamenti delegati, nella specie D.M. n. 235 del 1 aprile 2015. In particolare **« L'art.1 c.605,L.296/2006 (legge finanziaria)»** ha realizzato in materia una vera e propria rivoluzione, al dichiarato **« fine di dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico e di evitarne la ricostituzione, di stabilizzare e rendere più funzionali gli assetti scolastici, di attivare azioni tese ad abbassare l'età media del personale docente »**. Così si è disposta la trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento ove possono essere inseriti *ex novo* solo i docenti appartenenti alle categorie espressamente richiamate dalla norma. Tale ultima previsione costituisce un'eccezione rispetto alla regola della cessazione di ogni incremento della graduatoria, al di fuori dell'ipotesi in cui l'inserimento avviene in modo esplicito, così come accaduto per i nuovi inserimenti del biennio 2007/2008 fatti espressamente salvi dall'art.1, co. 605, cit. Dunque la « ratio » della norma era di « chiudere » le graduatorie già permanenti, allo scopo di procedere all'assunzione di tutti coloro che vi fossero inseriti fino al definitivo « esaurimento » delle graduatorie medesime. Tale prospettiva, tuttavia, non sembra confacente alla presente vicenda considerato che l'opposta preclusione riguarda i candidati che, **« alla data dell' entrata in vigore della suddetta Legge 296/2006, non avevano il diritto di essere inseriti, in forza di titoli , pur astrattamente idonei, ottenuti in fase successiva »**. Nel caso dei diplomati magistrali ante a.s. 2001/2002 e, segnatamente nel caso della ricorrente trattasi di personale docente che, all' epoca della c.d. « chiusura delle GAE » , era già in possesso di un valido titolo di abilitazione all' insegnamento che ne legittima l' inserimento a pieno titolo. Difatti, per espressa previsione normativa, **« sono fatti salvi gli insegnamenti nelle stesse graduatorie da effettuare per il biennio 2007/2008 PER I DOCENTI GIA' IN POSSESSO DI ABILITAZIONE »**. L' Art.1, comma 605, della L.296/2006, dunque, con il dichiarato intento di dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato, ha trasformato le graduatorie permanenti del personale docente in graduatoria a esaurimento, escludendo la possibilità di nuovi inserimenti, ma facendo espressamente salvo l'inserimento dei « DOCENTI GIA' IN POSSESSO DI ABILITAZIONE ». La legge finanziaria n.296/06, dunque, ha inteso semplicemente impedire inserimenti di NUOVI ABILITATI nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento, già permanenti. L' odierna ricorrente NON E' NUOVA ABILITATA IN QUANTO IL CONSEGUIMENTO DEL TITOLO ABILITANTE E' AVVENUTO ENTRO L'A.S. 2001/2002 E ORA SI ESERCITA IL RELATIVO DIRITTO. Senza che ciò comporti alcuna decadenza considerato che il termine da far valere per l' esercizio del diritto, anche mediante la proposizione dell' azione giudiziale è – evidentemente – da computare dal momento del sorgere della supposta legittimazione. Nella fattispecie che ci occupa, la valenza abilitante del diploma magistrale è risultata acclarata in sede di aggiornamento delle Graduatorie Ad Esaurimento con la procedura di cui al D.M. N. 353 del 22 maggio 2014 e D.M. N 235 del 1 aprile 2015 che ha consentito ai diplomati magistrali l' inserimento nella II fascia delle graduatorie di circolo e/o d' istituto « riservate al personale docente abilitato » e non nelle III fasce di circolo « riservate al personale docente non abilitato ». Tempestivamente, a far data dal sorgere del diritto, la nominata docente FALDUTO M. ha adottato ogni iniziativa utile ad ottenere l' iscrizione nelle Graduatorie Ad Esaurimento di pari oggetto per l' assunzione a tempo indeterminato nei ruoli del MIUR. Nessuna decadenza si può addebitare alla richiedente che, non avrebbe potuto ragionevolmente esercitare, in data antecedente al sopravvenuto riconoscimento del valore abilitante del diploma magistrale, e dunque in assenza di

un valido titolo giuridico, alcuna fondata manifestazione di volontà (meno che mai un plausibile giudizio) senza incorrere in certa soccombenza.

Solo per mero scrupolo rappresentativo si deve evidenziare che, prima del sunnominato parere del Consiglio di Stato e dei consequenziali D.M. n. 235 del 1 aprile 2014 e D.M. N. 353 del 12 maggio 2014 i diplomati magistrali ante 2001/2002 erano inseriti nella III fascia delle graduatorie del personale docente, in quanto considerati muniti di un TITOLO DI ACCESSO all' insegnamento (*cfr: personale laureato ma non in possesso di abilitazione*) e non di un TITOLO DI ABILITAZIONE ALL' INSEGNAMENTO.

- 4) **SULLA VALENZA E APPLICAZIONE DEL DPR 5.3.2014 E IL D.M. N. 353/2014:** Il Giudice Amministrativo ha stabilito, con sentenza 1973/2015 che **« I DIPLOMATI MAGISTRALI CON IL TITOLO CONSEGUITO ENTRO L' ANNO 2001/2002, AL MOMENTO DELLA TRASFORMAZIONE DELLE GRADUATORIE DA PERMANENTI AD ESAURIMENTO, FOSSERO GIA' IN POSSESSO DEL TITOLO ABILITANTE »** e conviene con il parere espresso dal Consiglio di Stato (parere numero 03813/13 e data 11.9.2013 - Numero affare 04929/2012 - con cui si è accertato della natura abilitante di detti diplomi ai fini dell' inserimento nella II fascia delle graduatorie di circolo e/o d' istituto) secondo cui : **« IL FATTO CHE TALE ABILITAZIONE SIA STATA RICONOSCIUTA SOLTANTO NEL 2014, A SEGUITO DELLA PRONUNCIA DEL CONSIGLIO DI STATO, NON PUO' IMPEDIRE CHE TALE RICONOSCIMENTO ABBA EFFETTI AI FINI DELL' INSERIMENTO NELLE CITE GRADUATORIE RISERVATE AI DOCENTI ABILITATI IN QUANTO TALI »**. In tal senso, dunque, la sentenza riconosce che: **« I CRITERI FISSATI DAL DECRETO MINISTERIALE N.235/14 NELLA PARTE IN CUI HANNO PRECLUSO AI DOCENTI MUNITI DEL DIPLOMA MAGISTRALE CONSEGUITO ENTRO L' ANNO SCOLASTICO 2001/2002, L' INSERIMENTO NELLE GRADUATORIE PROVINCIALI PERMANENTI ORA AD ESAURIMENTO SONO ILLEGITTIMI E VANNO ANNULLATI »** E DICHIARA CHE, SENZA DUBBIO, IL PERSONALE SCOLASTICO COSI' TITOLATO, **« VANNO INSERITI NELLA TERZA FASCIA DELLE CITE GRADUATORIE PERMANENTI, ORA AD ESAURIMENTO »**. La sunnominata pronuncia **ANNULLA**, dunque il regolamento in quanto contrastante con il diritto dei ricorrenti all' inserimento a pieno titolo nelle GAE di cui trattasi. Vedasi a tale proposito la suddetta pronuncia laddove recita: **«le disposizioni del Decreto Ministeriale sono invero illegittime per evidente irragionevolezza e disparità di trattamento di posizioni omogenee (ovvero in relazione ai docenti in possesso di titolo abilitativo diverso da quello del diploma magistrale conseguito entro l' a.s. 2001/2002) nella parte in cui non consentono la presentazione della domanda per l' inserimento nelle graduatorie di III fascia a soggetti in possesso dei titoli abilitativi già formatisi al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento.....»**. Così rimettendosi al Giudice del Lavoro adito il pieno potere di disapplicare gli atti amministrativi risultati illegittimi;
- 5) **SULLA FONDATEZZA DEL DIRITTO AZIONATO DALLA RICORRENTE:** La fondatezza della presente domanda giudiziale trova conferma nella più recente Sentenza del Consiglio di Stato – Sezione VI N. 5439 del 2.12.2015 emessa in riforma della sentenza breve del TAR Lazio N. 7851/2014 del 21 luglio 2014 che ha respinto il ricorso proposto dagli abilitati magistrali ante 2001/2002 avverso il D.M. N. 235 del 1 aprile 2014 che non ha consentito l' inserimento in GAE. Così motivano i Giudici Amministrativi : **« l' appello è fondato e va accolto..... In particolare con sentenza N. 2788 del 3 agosto 2015 la Sezione ha recentemente affrontato il tema dell' inserimento nelle graduatorie ad esaurimento (in particolare , in terza fascia, in posizione utile per l'assunzione a tempo indeterminato)di coloro i quali hanno conseguito il diploma magistrale entro l'anno scolastico 2001/2002 riconoscendo valore abilitante a tale titolo. Questo collegio ritiene ancora che, la sentenza impugnata**

presenti profili di contraddittorietà tra quanto chiesto dai ricorrenti originari e quanto pronunciato dal primo giudice, dal momento che, in effetti, non è mai stata la pretesa dell' applicazione analogica del citato parere del Consiglio di Stato dal quale deriva il riconoscimento del valore abilitante del diploma magistrale, solo a tali fini rievocato dagli attuali appellanti. Ora se è incontestabile che con il decreto ministeriale n. 235 del 1 aprile 2014, sulla base del citato parere, è stato riconosciuto a tutti i diplomati magistrali con il titolo conseguito entro l'a.s. 2001/2002, di accedere alla seconda fascia delle graduatorie di circolo e/o d' istituto, inserimento peraltro già acquisito per quanto detto innanzi, ma all' inserimento delle graduatorie provinciali permanenti, ora ad esaurimento, cioè nelle graduatorie costituite ai sensi dell' art. 401 del decreto legislativo 297/1994, riservate al personale docente munito di abilitazione ed utilizzate per l'assunzione a tempo determinato, in ragione del cinquanta per cento dei posti autorizzati annualmente dal Ministero. Non sembra esservi dubbio alcuno che i diplomati magistrali con il titolo conseguito entro l'a.s. 2001/2002, al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, fossero da considerare in possesso del titolo abilitante. Il fatto che tale idoneità del titolo posseduto sia stata riconosciuta soltanto nel 2014, a seguito del richiamato parere del Consiglio di Stato non può impedire che tale riconoscimento abbia effetti ai fini dell' inserimento nelle citate graduatorie riservate ai docenti abilitati in quanto tali, trattandosi di un pronunciamento interpretativo (quello sopra menzionato di questo Consesso, che ha definitivamente acclarato, ai sensi dell' art. 53 r.d. 6 maggio 1923 n. 1054 e dell' art. 197 del d.l. 16 aprile 1994 n. 297, il valore abilitante del diploma magistrale conseguito prima dell' attivazione del corso di Laurea in Scienza della Formazione)avente ad oggetto il regime normativo pertinente e, come tale, valevole erga omnes (nei limiti dell' esaurimento degli effetti e della contestabilità giurisdizionale del rapporto amministrativo relativo a ciascun interessato).....Né diversamente da quanto sostenuto dall' Amministrazione , può essere condivisa la tesi fondata sulla differenza tra l' efficacia del titolo abilitante del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 ed il diritto dei medesimi docenti abilitati all' inserimento nelle graduatorie ad esaurimento. Ciò in quanto in base alla normativa vigente, requisito sufficiente per siffatto inserimento è il possesso dell' abilitazione all' insegnamento. Del resto, la tabella di valutazione dei titoli della citata terza fascia delle graduatorie ad esaurimento del personale docente delle scuole e istituti di ogni ordine e grado - cfr tabella di cui all' articolo 1 al d.l. N. 97/2004, convertito dalla legge N. 143/2004, integrata dalla legge N. 186/2004 e modificata dalla legge N. 296/2006 prevede, tra l' altro, al punto a), denominato « titoli abilitanti di accesso alla graduatoria », il titolo abilitante comunque posseduto, che è quindi titolo valido, come il diploma magistrale citato, per il suddetto inserimento. Lo stesso articolo 1, comma 605, lettera c) della predetta legge n. 296/2006, nel fare riferimento alla definizione di un piano triennale per l' assunzione a tempo indeterminato allo scopo di dare soluzione al fenomeno del precariato, fa espressamente salvi, per il biennio 2007/2008, nelle graduatorie trasformate da permanenti in graduatorie ad esaurimento da cui, in parte, attingere per l'assunzione, gli inserimenti dei docenti già in possesso di abilitazione, pur escludendo la possibilità di nuovi inserimenti. Questo Collegio ritiene, quindi che, all' atto della citata trasformazione delle graduatorie, gli originari ricorrenti e gli attuali appellanti, FOSSERO GIA' IN POSSESSO DI ABILITAZIONE E NON FOSSERO NUOVI ABILITATI DA ESCLUDERA' DALL' INSERIMENTO NELLE SUDETTE GRADUATORIE».

- 6) **SULL' INTERESSE AD AGIRE DELLA RICORRENTE E SULLA RICHIESTA DI RISARCIMENTO DEL DANNO:** E' di immediata comprensione l' interesse ad agire

della ricorrente e la rilevanza che per quest' ultima assume il riconoscimento giudiziale come rivendicato. La docente FALDUTO M. in quanto non presente nelle Graduatorie Ad Esaurimento, non può concorrere per il conferimento di incarichi a tempo indeterminato perdendo utili occasioni di impiego. La stessa si troverebbe estromessa da ogni piano di assunzione inerente il vigente triennio con certa vanificazione del diritto alla stabilizzazione dell' attività lavorativa/didattica che attualmente svolge in qualità di precaria.

Pertanto l' impugnata esclusione è stata decretata dal MIUR sulla base di norme ministeriali contraddittorie ed inique che hanno invece, consentito l' iscrizione nelle suddette Graduatorie Ad Esaurimento, ad altri insegnanti ugualmente abilitati. Pertanto il modus operandi di parte datoriale così orientato a penalizzare il ricorrente costringendolo ad una collocazione deteriore nelle graduatorie di cui trattasi si pone in manifesto contrasto con gli artt. 3,4,35 e 97 della Carta Costituzionale e del sancito principio di eguaglianza sostanziale che richiede una adeguata considerazione degli interessi dei diversi concorrenti aspiranti all'accesso al mondo della formazione e del lavoro dei candidati idonei.

Dalle statuizioni dei suddetti Decreti Ministeriali, se così considerati in maniera « prevalente » alla legge deriva una lesione diretta dell' uguale considerazione e trattamento riservato a soggetti con analogo "status" professionale e giuridico. Il principio di eguaglianza, infatti, deve essere inteso nel senso che a parità di situazione deve corrispondere parità di trattamento, sicché trattamenti differenziati devono essere riservati a situazioni oggettivamente diverse.

A tal riguardo si colloca l'obbligo dell'Amministrazione convenuta, che con il provvedimento impugnato ha, di fatto, attuato una illegittima difformità nella determinazione dei criteri minimi per consentire la collocazione all'interno della medesima fascia delle graduatorie ad esaurimento in oggetto con il punteggio effettivamente spettante ed ha omesso di promuovere le condizioni che rendano effettivo e paritetico il diritto al lavoro ed alla formazione della ricorrente nel corso della corrente procedura di reclutamento. Non vi è chi non veda, difatti, come dalla peggiorativa collocazione nelle graduatorie di cui trattasi derivi per il nominato docente una riduzione delle opportunità lavorative ed una diminutio delle chances di carriera con la vanificazione del consequenziale diritto a conseguirne i connessi effetti giuridici ed economici.

Da qui la necessità dell' invocata pronuncia giudiziaria che accerti il diritto della ricorrente, in quanto ritualmente abilitata, al pieno inserimento nella III fascia delle predette graduatorie ad esaurimento della provincia di Reggio Calabria garantendone uguali possibilità di lavoro degli altri docenti abilitati.

Il raffronto e l' ordine di gradazione di tali docenti dunque, dovrà basarsi sul punteggio di titolarità che, in relazione alla medesima fascia di inserimento, ne garantirà, per tutti, medesimi criteri valutativi ed opportunità di lavoro. Per il risarcimento dei predetti danni, in tal sede da intendersi solo parzialmente individuati, la ricorrente formula espressamente domanda di accertamento del proprio relativo diritto e di condanna al pagamento degli stessi nei confronti di parte resistente, nella misura che risulterà accertata in corso di causa, anche secondo equità, e con riserva di meglio argomentare, nel prosieguo del giudizio, in ordine agli elementi a corredo di tali voci di danno.

Per tutto quanto sopra esposto nell' interesse della ricorrente FALDUTO Maria ut supra rappresentata e difesa;

SI CHIEDE

Che l' Ecc.mo Tribunale di Como in funzione del Giudice del Lavoro, così come adito, respinta ogni contraria eccezione e deduzione, previa emanazione del decreto di

fissazione dell'udienza di comparizione delle parti ex art. 415 c.p.c, Voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

- 1) **IN VIA PRINCIPALE:** Accertare, riconoscere, dichiarare il diritto della ricorrente, **FALDUTO Maria**, in qualità di docente abilitata all' insegnamento di scuola infanzia/primaria per aver conseguito il Diploma Magistrale in data antecedente all' anno scolastico 2001/2002 e, segnatamente, nell' anno scolastico 2000/2001 presso l' Istituto Magistrale Statale << T. GULLI' >> in Reggio Calabria e perciò già iscritta nelle graduatorie di circolo e/o d' istituto riservate << al personale docente in possesso di abilitazione >> della provincia di Reggio Calabria vigenti per il triennio 2014/2017, all' inserimento a pieno titolo nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento di pari oggetto della provincia di Como vigenti per il triennio 2014/2017. Previa disapplicazione, ove occorra del D.M. 235 del 1 aprile 2014 avente ad oggetto la procedura di permanenza/aggiornamento/trasferimento del personale docente nel triennio 2014/2017 nella parte in cui non prevede l' inserimento pleno iure di tali candidati nella I° - II ° e III° fascia delle GAE medesime. Previa disapplicazione, ove occorra, del D.M. 353 del 22 maggio 2014, annesso al sopra citato D.M. N. 235 del 1 aprile 2014, che regola la formazione delle graduatorie d' istituto per il triennio 2014/2017 e che all' art. 2 punto b) n.7 legittima all' inserimento nella II fascia delle graduatorie di circolo e/o d' istituto coloro in possesso del << *diploma di maturità magistrale* >> *diploma triennale di scuola magistrale ovvero titoli sperimentali ad esso equiparati e conseguiti entro l' anno scolastico 2001/2002. Il titolo conseguito nei corsi sperimentali dell' Istituto Magistrale è valido purchè corrisponda al << Diploma di Maturità Magistrale >>, secondo l' indicazione contenuta nel decreto ministeriale istitutivo dei corsi medesimi >>.*
- 2) **IN VIA PRINCIPALE:** Conseguenzialmente condannare il Ministero dell' Istruzione, dell'Università e della Ricerca - e l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia - Ambito Territoriale per la Provincia di Como al risarcimento del danno subito da parte ricorrente per l'illegittimo inserimento nella II fascia di circolo e/o d'istituto del personale docente per il triennio 2014/2017, da commisurarsi nelle retribuzioni globali e /o nel riconoscimento giuridico entrambi spettanti per gli incarichi a tempo determinato/supplenze per cui la ricorrente , se inserita nella III fascia delle GAE di Como con il punteggio di titolarità, sarebbe risultata avente titolo nel triennio 2014/2017 ovvero nella diversa, maggiore o minore, misura che sarà ritenuta di giustizia; in ogni caso con rivalutazione monetaria ed interessi legali come per legge;
- 3) **IN OGNI CASO:** Condannare il Ministero dell' Istruzione, dell'Università e della Ricerca - e l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia - Ambito Territoriale per la Provincia di Como al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio in favore dello scrivente Avvocato, già antistatario, che ne formula espressa richiesta.

Si dichiara, inoltre, che il presente procedimento è di valore indeterminabile e che la ricorrente considerato il proprio nucleo familiare non supera il triplo del reddito stabilito dagli artt. 76, commi 1 a 3 e 77 del D.Lgs. 30.05.2002, n. 113 e successive modificazioni, ovvero euro 34.585,23 pertanto non è dovuto il contributo unificato.

Si allega la seguente documentazione come da indice:

- 1) Copia del Diploma Magistrale conseguito da FALDUTO Maria nell' a.s. 2000/2001 presso l' Istituto Magistrale Statale « T. GULLI' » in Reggio Calabria;**
- 2) Copia del D.M. N. 235 del 1 aprile 2014 avente ad oggetto la formazione/aggiornamento/trasferimento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente per il triennio 2014/2017,**
- 3) Domanda di inserimento di FALDUTO Maria in qualita' di diplomata magistrale entro l'a.s. 2001/2002 nella II° fascia delle graduatorie di circolo e/o d' istituto della provincia di Reggio Calabria per il triennio 2014/2017;**
- 4) Domanda di inserimento a pieno titolo di FALDUTO Maria in qualita' di diplomata magistrale entro l'a.s. 2001/2002, nella III° fascia delle graduatorie ad esaurimento del personale docente di scuola dell' infanzia e primaria della provincia di Como per il triennio 2014/2017;**
- 5) PARERE N. 03813/13 del Consiglio di Stato;**
- 6) SENTENZA N. 1973/15 del Consiglio di Stato;**
- 7) ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI PORDENONE N.1016/2015;**
- 8) ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI LOCRI del 30.9.2015;**
- 9) ORDINANZA DEL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE N. 00001/2016 REG. PROV. CAU. (ADUNANZA PLENARIA) del 27.4.2016.**

Reggio Calabria, li 13 giugno 2016

Avv. Rosa Cilea

PROCURA SPECIALE

La sottoscritta FALDUTO Maria (C.F. FLDMRA83L44H224J) nata a Reggio Calabria) il 4.7.1983 ed ivi residente in Via Ciccarello N. 113, conferisce mandato a rappresentarla e difenderla nel presente procedimento all' Avv. Rosa Cilea (CLIRS070R69H224X) ed elegge domicilio presso presso lo Studio Legale Avv. Latino Marco Angelo (C.F. LTNNLM67S15D286V) e Di Trani Vincenzo (C.F. DTRVCN72L11F205Q) sito in sito in Milano – Via Tiraboschi n. 18.

Si chiede che le comunicazioni relative al presente procedimento vengano inviate al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata :

rosa.cilea@avvocatirc.legalmail.it

angelomarco.latino@monza.pecavvocati.it

vincenzo.ditrani@milano.pecavvocati.it

Reggio Calabria, lì 13 giugno 2016

FALDUTO Maria

Per adesione, mandato e ratifica

Avv. Rosa Cilea